

STATUTO DEL “COMITATO 30 LUGLIO”

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, un Comitato permanente, senza fini di lucro, sotto la denominazione: “Comitato 30 luglio”, con sede presso il Municipio di Lorenzago di Cadore, in Lorenzago di Cadore (Belluno), via Faureana 117. Il trasferimento della sede del Comitato, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Premesso

- che la sera del 30 luglio 1855 un incendio distrusse il centro storico di Lorenzago di Cadore;
- che l'abitato venne ricostruito dando origine al quartiere il Quadrato, uno degli esempi meglio conservati del fenomeno urbanistico locale e storico del “Rifabbrico”;
- che oggi il quartiere il Quadrato, pur essendo il centro storico del paese, è un quartiere per lo più disabitato;
- che dal 2012 il progetto d'arte pubblica dell'artista Chiara Trivelli *Contenuto Rimosso* prevede, in collaborazione con Enti, Consorzi, Associazioni e imprese locali, nella ricorrenza dell'incendio che distrusse l'antico abitato l'interruzione della luce elettrica nel quartiere il Quadrato dalle ore 21 alle ore 24, l'installazione di fuochi, candele e torce, la creazione di un evento commemorativo dell'origine del Quadrato che sia al contempo occasione di socialità e convivialità, ripopolamento - seppur simbolicamente limitato a una serata - da parte degli abitanti di uno spazio e tempo pubblico;
- che parte integrante del progetto è la costruzione di un archivio di documentazione che ne testimoni la storia, permetta di ricostruirne le fasi e le dinamiche e di diffonderne i contenuti, affinché il processo in atto sia posto all'attenzione pubblica come caso-studio;
- che, in caso di pioggia, è previsto che la manifestazione del 30 luglio *Contenuto Rimosso* venga posticipata a data da concordare con l'Autorità pubblica;

tutto ciò premesso, il “Comitato 30 luglio”, riconoscendo in *Contenuto Rimosso* una manifestazione artistica capace di valorizzare la storia del quartiere il Quadrato contribuendo al miglioramento dell'immagine del quartiere e dell'intero paese di Lorenzago di Cadore, nasce con la finalità di promuovere e sostenere il progetto d'arte pubblica *Contenuto Rimosso* dell'artista Chiara Trivelli, un'iniziativa che pone in evidenza la questione dello spopolamento che investe i paesi delle Dolomiti Bellunesi, stimolando la partecipazione attiva da parte dei cittadini, la coesione sociale e la valorizzazione del territorio.

Il Comitato si prefigge in particolare di:

- organizzare la serata, allestendo e animando l'installazione di fuochi, candele e torce così come raffigurato nell'allegato "A" parte integrante del presente Statuto che con la sottoscrizione del presente atto si considera completamente accettata;
- contribuire attivamente al rispetto e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica durante la manifestazione coadiuvando il lavoro delle Autorità competenti in modo volontario;
- impegnarsi nella ricerca fondi a sostegno del progetto d'arte pubblica *Contenuto Rimosso* attraverso campagne e iniziative volte alla raccolta di donazioni;
- utilizzare il fondo patrimoniale comune per coprire le spese vive della manifestazione e per sostenere e promuovere il progetto *Contenuto Rimosso* dell'artista Chiara Trivelli.

Il Comitato declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone durante lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più adeguato accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinatario di beni di altre realtà associative con analoghe finalità.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata è indeterminata, ma l'Assemblea potrà disporre lo scioglimento del Comitato in conformità a quanto previsto ai successivi articoli 6 e 8.

ARTICOLO 4 – PROMOTORI

Il Comitato è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento. L'adesione al Comitato è volontaria.

Sono promotori del Comitato coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti coloro che aderiranno successivamente al Comitato e nel corso della sua esistenza.

Chi intende aderire al Comitato deve rivolgere domanda scritta all'Assemblea.

L'Assemblea deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda si intende respinta. In caso di diniego espresso, l'Assemblea non è tenuta a esplicitare la motivazione di detto diniego.

La qualità di promotore si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea qualora si ritenga che il promotore non possa o non intenda collaborare al perseguimento dello scopo associativo, o comunque qualora ricorrano particolari motivi di natura personale. Deve essere motivata in forma scritta. La qualità di promotore si perde inoltre per gravi motivi, o per mancato versamento della quota associativa.

La perdita delle qualità di promotore non comporta il diritto al rimborso delle quote eventualmente versate al Comitato.

Soggetti fondatori sono coloro che tali risultino nell'atto costitutivo.

Soggetti ordinari sono tutti gli altri promotori.

Possono essere ammessi a promotori persone fisiche e persone giuridiche.

I promotori persona giuridica partecipano all'Assemblea attraverso un rappresentante, e hanno diritto di parola e di voto.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI PROMOTORI

I promotori hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita del Comitato;
- a partecipare al Comitato con diritto di voto;
- ad ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei fini istituzionali del Comitato e su incarico dello stesso;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato con possibilità di ottenerne copia.

I promotori possono farsi rappresentare per delega da altra persona. Ciascun delegatario non può rappresentare più di tre altri deleganti.

Ogni promotore ha il dovere di pagare annualmente la quota associativa. Ogni promotore può utilizzare fino a metà della propria quota associativa allo scopo di organizzare e/o realizzare una prestazione artistica durante l'evento.

Ogni promotore ha il dovere di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano le attività.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i promotori ed è l'organo sovrano del Comitato.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea sono impegnative per tutti i promotori.

Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti direttamente o indirettamente uno o più promotori.

L'assemblea è convocata su richiesta dei promotori tramite mezzi in formato elettronico inoltrati almeno 3 giorni prima della data stessa. La comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici.

La convocazione deve indicare luogo ed ora della riunione e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'assemblea è comunque valida ove siano presenti o rappresentati tutti i soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per programmare le linee dell'attività del Comitato.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati sulle attività, gli indirizzi, gli obiettivi e sulle scelte economiche del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Le delibere assembleari relative alle modifiche dello statuto possono essere assunte con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Tutte le decisioni assunte dall'assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Comitato, a disposizione di qualsiasi promotore.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad esso a qualsiasi titolo, dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti, da contributi esterni, da donazioni e lasciti testamentari, da ogni altra forma di entrata che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta lo svolgimento dell'attività. Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività previste nel presente statuto.

Il Comitato annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione al Comitato da parte di chi intende aderire allo stesso. Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione.

L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi

sociali ovvero a sostegno dell'impegno e l'attività svolta dall'artista Chiara Trivelli su e per il territorio a favore di un' arte pubblica.

ARTICOLO 8 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo rispetto alla conclusione di ogni rapporto, sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 9 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.